

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PRATICHE FILOSOFICHE "AIRO"

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

E' costituita una associazione culturale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "AIRO". L'associazione ha sede in Bergamo via San Bernardino, 69 Bergamo (BG) 24126. Tale sede potrà essere variata con delibera dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 2

Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Essa ha per finalità di promuovere la cultura all'interno di svariati contesti quotidiani: dalle biblioteche a centri di aggregazione, dalle strade a ristoranti, creando nei luoghi cittadini momento di confronto, incontro e scambio tra persone diverse. In particolare, si propone di sostenere tutte le iniziative finalizzate a questo scopo ed in particolare:
 - lo sviluppo delle PRATICHE FILOSOFICHE in tutte le loro varie forme e manifestazioni e la loro diffusione come attività culturali, da intendere come momento di crescita, di riflessione e di ricerca condivisa tra tutti i partecipanti.
 - la creazione di un contesto critico di confronto tra i soci finalizzata a una loro continua formazione mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle suddette pratiche;
 - lo scambio di reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento di attività in Italia;
 - promuovere iniziative destinate all'approfondimento e alla ricerca.

A titolo esemplificativo e non tassativo, al fine del conseguimento dello scopo sociale, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alla attività istituzionale:

- istituire e gestire corsi teorici e pratici a tutti i livelli, organizzare servizi per scuole di ogni grado, svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- promuovere viaggi, incontri e scambi culturali anche con altre associazioni e anche all'estero;

- promuovere autonomamente (anche in collaborazione con i privati cittadini, gruppi, enti e organizzazioni pubbliche) iniziative di studio e di sperimentazione, aventi per oggetto temi di carattere filosofico;
 - predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, anche tramite la gestione di un sito Internet, nonché formare un efficiente servizio di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio ed alla pratica delle attività dell'associazione;
 - provvedere alla ricerca realizzazione e/o distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e simili, prodotti televisivi e cinematografici, realizzazioni teatrali, CD audio, CD ROM e DVD;
 - organizzare, svolgere e/o partecipare a stage, convegni, dibattiti, , ritrovi e incontri, esibizioni, manifestazioni per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito cittadino, regionale nazionale;
 - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
 - svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eleggibilità libera, degli organi amministrativi e dall'obbligatorietà del rendiconto.
4. L'associazione potrà deliberare di aderire ad Istituzioni nazionali ed internazionali di promozione culturale, sociale e di integrazione.

ARTICOLO 3

Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 4

Domanda di ammissione e quote sociali

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'associazione e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, salvo ovviamente, la diversa corresponsione di eventuali rimborsi spese all'associazione per la partecipazione a specifiche particolari iniziative. In ogni caso non potrà essere escluso o limitato a nessun socio in regola con il pagamento delle quote sociali il diritto elettorale sia attivo che passivo (fermo rimanendo quanto previsto al successivo articolo 5) e alla possibilità

per tutti i soci di partecipare (sempre, se necessario, contribuendo alle spese e nei limiti di capienza imposti dalla natura dell'iniziativa) all'attività sociale.

2. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
A tali fini per irreprensibile condotta si deve intendere a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività dell'associazione, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di condotta illecita e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e provvedere al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ARTICOLO 5

Diritto dei soci

1. Tutti i soci godono al momento dell'ammissione:
 - del diritto di voto nella partecipazione alle assemblee sociali ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - dell'elettorato attivo.
2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite negli appositi regolamenti.

ARTICOLO 6

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione o ne sono esclusi nei seguenti casi:
 - a. - dimissioni volontarie;

- b. -morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento della quota associativa;
 - c. – radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d. – scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla presente lettera c - , assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea, ma il socio non ha diritto in tale periodo di frequentare l'associazione.
3. L'associato radiato non può essere più riammesso.

ARTICOLO 7

Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo

ARTICOLO 8

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo sovrano dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esse legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire una adeguata partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

ARTICOLO 9

Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

ARTICOLO 10

Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o telematica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione e/o ratifica dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
4. L'assemblea elegge ogni quattro anni il Consiglio direttivo all'associazione.

ARTICOLO 11

Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; scioglimento e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 13

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri da tre a cinque eletti dall'assemblea. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente e il vicepresidente e nomina il segretario e il tesoriere; tali funzioni potranno, se del caso, anche essere ricoperte dalla stessa persona. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i solo soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il consiglio direttivo e l'assemblea possono svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:
 - a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.
5. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

ARTICOLO 14

Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione alla carica di consigliere e non eletto. In caso di impossibilità a procedere in tal senso, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea ordinaria utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimenti del presidente dell'Associazione, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo al primo consiglio direttivo utile.
3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo; fino a tale momento e limitatamente agli affari urgenti rimangono in carica i consiglieri restanti.

ARTICOLO 15

Compiti del direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b. Redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea:
- c. Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria per sua iniziativa e/o nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8 comma 2;
- d. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre ad approvazione e/o ratifica dell'assemblea degli associati;
- e. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f. Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g. Determinare annualmente le quote associative dovute dai soci.

ARTICOLO 17

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali;

ARTICOLO 18

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali sia espressamente delegato

ARTICOLO 19

Il segretario e il tesoriere

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali della riunione, attende alla corrispondenza.

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

ARTICOLO 20

Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'associazione, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

ARTICOLO 21

Anno sociale

L'anno e l'esercizio sociale iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 22

Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

ARTICOLO 23

Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 24

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esecutiva competenza di un collegio arbitrale.

ARTICOLO 25

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo se esistente e fatto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 26

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.